

Roma, lì 04/05/2016
Prot. n° 32

Egr. Dr. Massimo Cioffi
Direttore Generale INPS
direttoregenerale@inps.it

Egr. Dr. Stefano Visonà
Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

In merito all'assegno di natalità, detto comunemente bonus bebè, istituito con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014 commi 125-129), i Patronati del CE.PA. evidenziano quanto segue.

La norma prevede che l'assegno venga corrisposto, in presenza di determinati requisiti ISEE, per i figli di cittadini italiani o di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di cui all'art. 9 del TUI.

Con la Circolare 93/2015 l'INPS precisava che "ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria" citando la norma che stabilisce tale equiparazione (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Tale equiparazione è prevista anche per i familiari dei cittadini comunitari dal Decreto Legislativo 30/2007 (in attuazione della direttiva 2004/38/CE), che all'art. 19 stabilisce l'obbligo di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani per quanto concerne le prestazioni di assistenza sociale, per i cittadini dell'Unione e per i loro familiari

Patronati d'Italia

anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Appare evidente che laddove le norme interne, comunitarie o le convenzioni internazionali sanciscano parità di trattamento tra determinate categorie di stranieri e i cittadini italiani nell'accesso alle prestazioni, questi medesimi cittadini stranieri non possono esserne esclusi soltanto perché le norme istitutive di nuove prestazioni assistenziali non elencano puntualmente tutti i destinatari. D'altra parte nel caso di specie il principio di non discriminazione discende da una ben precisa norma comunitaria (art. 24 direttiva 2004/38), chiarissima nello stabilire che la parità di trattamento deve intendersi riferita anche alle prestazioni aventi natura assistenziale (con possibilità di introdurre deroghe esclusivamente nei primi tre mesi di soggiorno); tale norma in virtù del principio di "primazia" del diritto dell'Unione è destinata a prevalere rispetto a qualsiasi norma o prassi interna con essa incompatibile, e ancor più è destinata a trovare applicazione (anche da parte della PA) quando, come nel caso di specie, neppure esiste una legge in aperto contrasto con essa.

Per questo motivo le nostre sedi hanno presentato domande di bonus bebè in favore di cittadini stranieri titolari di Carta di soggiorno come familiari di cittadino dell'Unione o di Carta di soggiorno permanente, che le sedi INPS stanno respingendo.

Nel Messaggio INPS 1110 del 10 marzo 2016, l'Istituto dà indicazioni alle proprie sedi sui comportamenti da adottare nei casi di domande presentate da familiari (spesso di tratta di coniugi) di cittadino dell'Unione o da familiari (coniugi) di cittadino titolare di permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, a seguito del parere richiesto all'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Messaggio riporta che l'Ufficio Legislativo ha "precisato che l'assegno di natalità in oggetto è concesso ai cittadini extracomunitari a condizione che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo", non tenendo pertanto in alcun

Patronati d'Italia

conto quanto stabilito dal D.L.gvo 30/2007 per i cittadini di Paesi Terzi, che siano familiari di cittadini dell'Unione.

Le indicazioni operative fornite alle sedi discriminano fortemente e illogicamente tra soggetti stranieri che hanno presentato domanda di bonus bebè, soltanto sulla base di un dato estrinseco e causale. Infatti si determina uno spartiacque nell'accesso alla prestazione, basato esclusivamente sull'operato delle Sedi INPS, secondo che queste abbiano tenuto in sospeso le domande (in attesa di indicazioni dalla Sede Centrale), o che le abbiano respinte tout-court, concedendo soltanto nel primo caso l'accesso alla prestazione (dalla data della domanda) qualora l'altro genitore sia in possesso dei requisiti richiesti.

I Patronati del CE.PA. ritenendo non accettabili i rigetti delle domande presentate da familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione sollecitano l'Istituto a riesaminare tutte le domande presentate e ad accoglierle (in presenza degli ulteriori requisiti richiesti) sulla base di quanto disposto dalle norme interne e comunitarie in materia di accesso alle prestazioni sociali fra le quali certamente rientra l'assegno di natalità, destinato a compensare i carichi familiari e pertanto previsto dal regolamento CE 883/2004. Questo anche alla luce del fatto che l'altro genitore, cittadino italiano o comunitario, potrebbe non essere in possesso dei requisiti richiesti (ad esempio in caso di decesso o di non convivenza con il minore o di decadenza dalla potestà genitoriale, eccetera).

Appare evidente che qualora l'INPS intenda riconfermare l'esclusione dall'accesso al bonus bebè ai familiari stranieri di cittadini dell'Unione, i Patronati del CE.PA. si vedranno costretti, a tutela dei propri assistiti, ad adire le vie legali, con inutile esborso di denaro pubblico da parte dell'Istituto, visto l'esito scontato dei giudizi.

La Presidente CE-PA
(Morena Piccinini)

Morena Piccinini

Patronati d'Italia